

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006. Limitazione dei prelievi per fronteggiare l'emergenza idrica 2024: riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento, da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, fino al 15 OTTOBRE 2024.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto.

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n.18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale).

VISTA la DGR n. 1676 del 30/12/2021 "Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni".

VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2021 "Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori".

VISTA la L.R. del 9 giugno 2006 n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico".

DECRETA

- 1) Di disporre, in considerazione delle problematiche emerse per il sistema di approvvigionamento idropotabile, la riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino a partire dalla data del presente atto e fino al 15 ottobre 2024, e fatto salvo quanto indicato al punto 2).
- 2) Di stabilire che le limitazioni indicate al precedente punto 1) non si applicano:
 - a) ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame;
 - b) agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici (il punto di presa e il punto di restituzione sono coincidenti) e per i quali, dunque, non trova applicazione la normativa sul DMV (Deflusso Minimo Vitale) o Deflusso Ecologico.
- 3) Di precisare che le limitazioni imposte dal presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3 della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali. In particolare, i prelievi di subalveo sono quelli effettuati:
 - all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
 - per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
 - per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.



- 4) Di precisare, altresì, che eventuali modifiche al presente provvedimento, anche in senso più restrittivo, potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.
- 5) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, questo Settore potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta.
- 6) Di inviare il presente provvedimento ai Comuni, all'AATO 1 - Marche Nord, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (Direzione Ambiente e Risorse Idriche, Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, all'Autorità di Bacino Distrettuale del PO, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ad ENEL GREEN POWER, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA ed ASET SPA), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Comando di Polizia Provinciale e agli Organi di Polizia Locale, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di relativa competenza.
- 7) Di richiedere ai Comuni e alla Provincia di Pesaro e Urbino di pubblicare il presente atto sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, di provvedere alla sua diffusione anche mediante pubblici avvisi.
- 8) Di precisare che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento comporterà, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
- 10) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche.
- 11) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.

Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
Arch. Lucia Taffetani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Attribuzioni delle funzioni in materia di concessioni demaniali

- L.R. 17-5-1999 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, in particolare l’art. 52 “Funzioni delle province”.
- L.R. 25-5-1999 n.13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”, in particolare gli artt. 15 e 16 c.1.
- L. 7-4-2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- L.R. 3-4-2015 n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” in attuazione della L. 7/04/2014 n. 56.
- D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 L.R. 13/2015”.

Normativa in materia di acque pubbliche

- Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, e in particolare, l’articolo 4, paragrafo 6.
- Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere n. 8 del 3 marzo 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.2).
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- R.D. 14-8-1920 n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”.
- R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.
- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- L.R. 9-6-2006 n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”.
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 ad oggetto “Approvazione dei criteri e modalità regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, con la quale è stata adottata la Direttiva Derivazioni (“Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale”).



Motivazione

Premessa

Nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino il soddisfacimento delle esigenze idropotabili avviene per circa l'80% da acque di superficie (fiumi, invasi artificiali, pozzi di subalveo).

Il principale prelievo ad uso idropotabile, di circa 600 l/s, avviene utilizzando le derivazioni presenti negli invasi di San Lazzaro e di Tavernelle ubicati lungo il F. Metauro.

Tali invasi, unitamente a quello del Furlo, sono gestiti da ENEL Green Power e sono normalmente utilizzati per la produzione di energia elettrica.

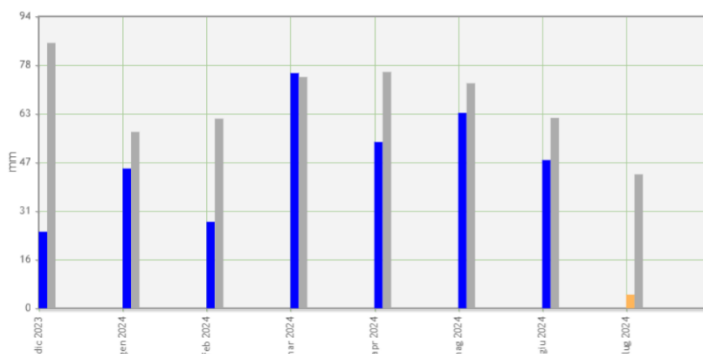
La disponibilità idrica dei suddetti invasi serve il più importante acquedotto della provincia, che rifornisce più della metà della popolazione provinciale, tra cui le città costiere di Pesaro (90.000 abitanti circa) e Fano (60.000 abitanti circa), rispettivamente seconda e terza città delle Marche. Tali invasi, durante il periodo estivo, sono oggetto di una costante attività di monitoraggio da parte degli organi preposti (ATO - Regione Marche), allo scopo di verificare, con cadenza quotidiana, sulla base dei dati forniti da ENEL, l'evoluzione dei volumi disponibili e l'andamento delle portate stimate dei fiumi Candigliano e Metauro in ingresso agli invasi di Furlo e San Lazzaro.

Analisi della situazione e stato della disponibilità della risorsa

Il territorio provinciale, dall'autunno 2023 sino ad oggi, ha fatto registrare precipitazioni meteoriche inferiori alla media annuale, come ben evidenziano i report sotto riportati (fonte: Geol. Francesco Bocchino, Direzione Ambiente e Risorse Idriche della Regione Marche - *Stato della Risorsa Idrica e della severità idrica - Aggiornamento fine giugno-metà luglio 2024*).

PRECIPITAZIONI			
Mese	2023	1991-2020	Anomalia
Settembre	37	84	-46
Ottobre	27	80	-53
Novembre	109	101	8
Dicembre	25	86	-61
Mese	2024	1991-2020	Anomalia
Gennaio	45.1	56.9	-11.8
Febbraio	27.9	61.2	-33.3
Marzo	75.9	74.6	1.3
Aprile	53.6	76.22	-22.6
Maggio	63.0	72.6	-9.6
Giugno	47.8	61.4	-13.6

Precipitazione mensile attuale (blu-giallo) e media del periodo 1991-2020 (grigio) - dati aggiornati al 18/07/2024



La scarsità delle precipitazioni ha impedito alle sorgenti ubicate nella dorsale marchigiana e umbro-marchigiana una efficace ricarica, causando al sistema di approvvigionamento idropotabile condizioni di costante difficoltà anche durante il periodo invernale e primaverile. In base ai dati di Marche Multiservizi spa, la portata delle sorgenti ha fatto registrare una regressione media di circa il 20% rispetto alla media annuale.

Le piogge di inizio marzo hanno mitigato solo in parte il deficit precipitativo, ma nei mesi seguenti le piogge sono risultate nuovamente inferiori alla media. Anche i mesi di giugno e luglio hanno fatto registrare l'assenza di precipitazioni significative, determinando una progressiva contrazione delle portate di tutti i corsi d'acqua insistenti nel territorio provinciale.



Attualmente, sulla base dei dati forniti giornalmente da ENEL, il Torrente Candigliano, a monte dell'invaso del Furlo, presenta portate assai modeste, di circa 600 l/s, che stanno determinando una progressiva contrazione dei volumi invasati nei bacini ENEL. Si rammenta che al fine di mantenere in equilibrio il sistema di approvvigionamento idropotabile, è necessario che le portate del T. Candigliano a monte dell'invaso del Furlo non scendano al di sotto dei limiti soglia di 1.200-1.350 l/s, in quanto i prelievi per fini acquedottistici sono di 600 l/s e i rilasci dalle dighe, necessari per sostenere il deflusso minimo vitale, sono di 600 l/s (dall'invaso di San Lazzaro) e di 750 l/s (dall'invaso di Tavernelle, situato più a valle).

Complessivamente, sulla base dei dati a disposizione, le portate dei corsi d'acqua nel bacino del Fiume Metauro hanno ormai raggiunto un livello tale da rendere particolarmente vulnerabile il sistema di approvvigionamento idropotabile, come desumibile dai dati della tabella seguente, ove sono riportati i dati giornalieri di portata del Torrente Candigliano (in ingresso nel bacino del Furlo) e del fiume Metauro (in ingresso nel bacino di San Lazzaro), a partire dal 1^a luglio:

Giorni	T. Candigliano (Furlo) Portate l/s	F. Metauro (San Lazzaro) Portate l/s	Giorni	T. Candigliano (Furlo) Portate l/s	F. Metauro (San Lazzaro) Portate l/s
1-lug	1.340	3.710	13-lug	720	1.115
2-lug	1.230	2.940	14-lug	605	980
3-lug	1.010	1.540	15-lug	605	960
4-lug	1.065	1.120	16-lug	700	1.250
5-lug	1.305	1.780	17-lug	605	980
6-lug	1.205	2.040	18-lug	520	1.115
7-lug	1.200	1.875	19-lug	550	1.115
8-lug	930	1.310	20-lug	550	915
9-lug	810	695	21-lug	580	610
10-lug	920	1.210	22-lug	560	725
11-lug	725	1.010	23-lug	605	1.115
12-lug	810	1.320	24-lug	580	1.070
			25-lug	595	1.220

Emerge una tendenza, su base giornaliera, alla riduzione delle portate da entrambi i corsi d'acqua, in particolare del T. Candigliano, con valori stabilmente inferiori ai limiti-soglia (1.200-1.350 l/s) sopra evidenziati. Tali bassi valori di portata stanno determinando una progressiva contrazione dei volumi invasati nei bacini ENEL, come emerge dalla tabella seguente:

Giorni	Invaso del Furlo		Invaso di San Lazzaro		Invaso di Tavernelle		Disponibilità complessiva	
	<i>Volume Invasato</i>	<i>% Riemp.</i>	<i>Volume Invasato</i>	<i>% Riemp.</i>	<i>Volume Invasato</i>	<i>% Riemp.</i>	<i>Volume Invasato</i>	<i>% Riemp.</i>
1-lug	230.950	62%	498.817	89%	325.264	81%	1.055.031	79%
2-lug	210.083	56%	510.613	91%	359.686	90%	1.080.382	81%
3-lug	231.944	62%	522.466	93%	357.833	90%	1.112.242	83%
4-lug	281.628	76%	523.951	94%	341.354	85%	1.146.933	86%
5-lug	324.518	87%	522.466	93%	344.984	86%	1.191.968	89%
6-lug	320.334	86%	534.372	95%	343.167	86%	1.197.872	90%
7-lug	296.534	80%	523.951	94%	350.464	88%	1.170.948	88%
8-lug	294.546	79%	541.841	97%	346.806	87%	1.183.193	89%
9-lug	319.287	86%	506.183	90%	354.139	89%	1.179.609	89%
10-lug	316.149	85%	488.542	87%	339.546	85%	1.144.236	86%
11-lug	332.888	89%	471.033	84%	334.151	84%	1.138.072	85%



12-lug	319.287	86%	488.542	87%	319.989	80%	1.127.819	85%
13-lug	316.149	85%	488.542	87%	309.556	77%	1.114.247	84%
14-lug	321.380	86%	476.854	85%	299.278	75%	1.097.512	82%
15-lug	326.611	88%	463.778	83%	289.162	72%	1.079.551	81%
16-lug	302.548	81%	475.398	85%	282.511	71%	1.060.457	80%
17-lug	307.779	83%	463.778	83%	282.511	71%	1.054.069	79%
18-lug	304.641	82%	463.778	83%	264.645	66%	1.033.064	78%
19-lug	304.641	82%	463.778	83%	247.359	62%	1.015.778	76%
20-lug	304.641	82%	446.469	80%	244.273	61%	995.383	75%
21-lug	307.779	83%	402.476	72%	266.244	67%	976.499	73%
22-lug	308.825	83%	367.874	66%	284.167	71%	960.866	72%
23-lug	314.056	84%	367.874	66%	285.827	72%	967.757	73%
24-lug	317.195	85%	363.780	65%	284.167	71%	965.141	72%
25-lug	283.616	76%	373.352	67%	280.861	70%	937.828	70%

Sulla base di osservazioni di campo effettuate nel corso di alcuni sopralluoghi, anche per i tratti fluviali a valle degli invasi le portate del Fiume Metauro sono, allo stato attuale, assai modeste, di fatto sostenute dai soli rilasci delle dighe ENEL (pari a 550 l/s dalla diga di Furlo, 600 l/s dalla diga di San Lazzaro e 750 l/s dalla diga di Tavernelle).

Sulla base dei dati provenienti dalle stazioni idrometriche della Protezione Civile (Centro Funzionale), anche tutti gli altri corsi d'acqua principali della provincia di Pesaro e Urbino versano in condizioni di marcata carenza idrica, con valori di portata assai modeste.

L'attuale contesto, sia meteorologico che di portata dei corsi d'acqua, è dunque tale da determinare uno scenario che, vista la presumibile assenza di precipitazioni significative nel breve-medio periodo (prossimi 10 giorni circa), è da ritenersi ormai critico, che necessariamente impone l'adozione di misure di contrasto allo scopo di preservare la risorsa a scopi idropotabili e tutelare l'ambiente fluviale.

Misure di contrasto a tutela della risorsa idrica

Con nota prot. 895239 del 10/07/2024, la Direzione Ambiente e Risorse Idriche della Regione Marche ha chiesto ai Sindaci di emettere le Ordinanze Comunali per limitare i prelievi e il consumo idrico dal pubblico acquedotto, evitando usi impropri (es.: irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; lavaggio di aree cortilizie e piazzali; lavaggio privato di veicoli a motore; riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; in genere, tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale).

Tenuto conto del perdurare di condizioni meteorologiche stabili caratterizzate da alte temperature e dall'assenza di precipitazioni, l'AATO n. 1 Marche Nord, con nota prot. 1365 del 17/07/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. 920738, ha chiesto la convocazione del Comitato Provinciale di Protezione Civile per analizzare la situazione e definire un programma di iniziative da adottare per fronteggiare la carenza idrica.

Il Comitato di Protezione Civile, riunitosi in data 23/07/2024, nel prendere atto della situazione connessa allo stato di approvvigionamento idropotabile provinciale come sopra esposta, nonché delle condizioni di portata dei corsi d'acqua presenti nel territorio provinciale, ha chiesto di attivare le prime misure atte a contrastare la carenza idrica in atto.

In particolare, ha chiesto a questo Settore, in qualità di Autorità Concedente per le piccole derivazioni di cui all'art. 6 del R.D. 1775/1933, di disporre da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, la riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento.



Le suddette limitazioni:

- non sono applicabili ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame, nonché agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici (il punto di presa e il punto di restituzione sono coincidenti) e per i quali, dunque, non trova applicazione la normativa sul DMV (Deflusso Minimo Vitale);
- si applicano, invece, anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3, della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali in base al comma 4 della medesima Legge Regionale.

Le limitazioni dei prelievi richieste dal Comitato Provinciale di Protezione Civile perseguono un duplice obiettivo: da un lato, consentono di assicurare un miglior approvvigionamento idrico dei bacini, dall'altro lato preservano la portata dei corsi d'acqua. In altri termini, le limitazioni imposte con il presente atto si rendono necessarie allo scopo di preservare la risorsa per fini idropotabili e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corso d'acqua (art. 60, comma 5, del PTA).

Resta inteso che eventuali modifiche potranno essere adottate in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche o di deflusso dei corsi d'acqua.

Inoltre, per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, si ritiene ammissibile il ricorso all'istituto della deroga, che potrà essere rilasciata a soggetti che ne faranno richiesta, previa verifica istruttoria da parte dell'ufficio competente.

Inquadramento normativo relativo alla limitazione dei prelievi

La limitazione dei prelievi autorizzati o concessi è facoltà prevista dal R.D. 1775/1933, che demanda all'Autorità Concedente la possibilità di imporre temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni in atto da acque superficiali, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo. In particolare:

- art. 19: *“La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi”*
- art. 43: *“Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze”.*

L'art. 25 della L.R. 5/2006 trova un sostanziale allineamento normativo con i richiamati articoli del R.D. 1775/1933.

Si ritiene utile sottolineare, infine, che le previsioni normative sopra richiamate si inquadrano, nell'ambito della vigente disciplina del diritto comunitario, come misure di tutela del corpo idrico, necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale imposti dalla Direttiva CE n. 60/2000 recante *“Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”*.

Esito dell'istruttoria

In relazione a quanto sopra esposto, nella necessità di adottare, per quanto di competenza, le prime misure di carattere straordinario per garantire prioritariamente i fabbisogni per l'uso umano, nonché la preservazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua, si propone, alla luce delle determinazioni del Comitato di Protezione Civile assunte nella riunione del 23



luglio u.s., quanto segue:

- 1) Di disporre, in considerazione delle problematiche emerse per il sistema di approvvigionamento idropotabile, la riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino a partire dalla data del presente atto e fino al 15 ottobre 2024, e fatto salvo quanto indicato al punto 2).
- 2) Di stabilire che le limitazioni indicate al precedente punto 1) non si applicano:
 - ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame;
 - agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici (il punto di presa e il punto di restituzione sono coincidenti) e per i quali, dunque, non trova applicazione la normativa sul DMV (Deflusso Minimo Vitale) o Deflusso Ecologico.
- 3) Di precisare che le limitazioni imposte dal presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3 della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali. In particolare, i prelievi di subalveo sono quelli effettuati:
 - all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
 - per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
 - per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.
- 4) Di precisare, altresì, che eventuali modifiche al presente provvedimento, anche in senso più restrittivo, potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.
- 5) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, questo Settore potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990

Il responsabile del procedimento

Dott. Fabrizio Furlani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005

ALLEGATI

Nessuno.

